



## CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

### ORDINANZA N. 14/2011

#### Disciplina del prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) nell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo"

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di OLBIA:

- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- PRESO ATTO della Convenzione di costituzione del Consorzio di gestione dell'A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è stata affidata la gestione dell'A.M.P. al Consorzio suddetto;
- VISTO il dispaccio prot. n° 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale, l'emanazione, di concerto con i soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di apposite ordinanze contenenti la disciplina delle attività in tali aree;
- VISTA la richiesta prot. n. 150 in data 17 Febbraio 2011, rivolta all'Autorità Marittima dal Consorzio di Gestione dell'A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo, di provvedere alla disciplina provvisoria del prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) nell'Area Marina Protetta "Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo", nelle more della pubblicazione del Regolamento definitivo di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta;
- VISTO lo "Studio per la definizione delle quote di prelievo del riccio di mare - *Paracentrotus lividus* nell'Area Marina Protetta " A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo", commissionato dal Consorzio di Gestione dell'A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo;
- VISTA la propria Ordinanza n. 34/2005 in data 27 Aprile 2005, contenente la disciplina provvisoria delle attività all'interno dell'A.M.P. sopra indicata, in particolare ;
- VISTA la Legge 31 Dicembre 1982 n. 979 - "Difesa del Mare", in particolare il titolo V;
- VISTO la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette", in particolare l'articolo 19, comma 7;
- VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA la Legge 14 Luglio 1965, n. 963 - "Disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Ottobre 1968, n. 1639 - "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963", in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi;
- VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e succ modd. intervenute;
- VISTA la Legge 8 Luglio 1986, n. 349; riguardante la "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTO il D.M. 12 Gennaio 1995; recante la "Disciplina della pesca del riccio di mare"

nazionale;

- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1965 n. 1627 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale"
- VISTA la Legge Regionale 7 Marzo 1956, n. 37 - "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";
- VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009, recante "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, recante modifiche e integrazioni al Decreto n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2599/DecA/98 del 26 Ottobre 2010 recante "Calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2010/2011";
- VISTO il verbale di riunione tenutasi in data 25 Gennaio 2011 presso la sede dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo";
- VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" n. 03 in data 14 Febbraio 2011;
- VISTO il verbale dell'incontro, convocato a cura del Consorzio predetto, tenutosi in data 24 Gennaio 2011, con i pescatori professionali che collaborano al monitoraggio della pesca professionale nell'Area Marina Protetta;
- VISTO il verbale dell'incontro, convocato a cura del Consorzio predetto, tenutosi in data 11 Febbraio 2011 presso la sede del medesimo Ente, con la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Pesca, la LAORE Sardegna, il Corpo Forestale e di V.A. della R.A.S., Rappresentanti dell'Assemblea regionale (On.li Bardanzellu e Lai), consiglieri dell'Assemblea consortile (Sig. Manca e Sig.ra Meloni) e incaricati di questa Autorità Marittima;
- RITENUTO necessario disciplinare transitoriamente, nelle more della emanazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", l'attività di prelievo del riccio di mare nell'area medesima, ai fini della salvaguardia e del mantenimento nel tempo dello stock di riccio di mare;
- RITENUTO altresì opportuno salvaguardare le attività della piccola pesca che sono autorizzare ad operare nell'Area Marina Protetta;

## ORDINA

### Art. 1 - Finalità dell'Ordinanza

1. In deroga parziale ai divieti di pesca elencati nella Ordinanza n. 34/2005, citata in premessa, è provvisoriamente consentito nell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" il prelievo dei ricci di mare, esclusivamente nei limiti e con le modalità appresso stabilite.
2. Il prelievo dei ricci di mare è soggetto comunque al rispetto dei limiti di tempo in cui tale pesca è consentita, di misura massima di diametro del riccio e delle altre modalità previste dagli specifici decreti emanati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

## Art. 2 - Durata

1. La presente disciplina provvisoria del prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus Lividus*) nell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", si applica per la stagione di pesca 2010 -2011 (1 Novembre 2010 – 2 Maggio 2011), come previsto dal Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2599/DecA98 del 26 Ottobre 2010.

## Art. 3 - Destinatari

1. Il prelievo dei ricci di mare è riservato ai pescatori professionali, sia subacquei che marittimi, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. siano iscritti (alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza) nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro);
  - b. siano muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 7 Ottobre 2009 e n. 2764/DecA/118 del 29 Ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 4 Ottobre 2010;
  - c. siano muniti di specifico permesso rilasciato dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Tavolara - Punta Coda Cavallo" (d'ora in avanti semplicemente "Ente Gestore").
2. Il prelievo dei ricci di mare è consentito altresì ai pescatori sportivi (o ricreativi) - previo rilascio dello specifico permesso di cui al comma 1.c che precede - unicamente nei giorni prefestivi e festivi entro il periodo previsto dal Decreto n. 2599/DecA98 del 26 Ottobre 2010.

## Art. 4 - Zone di prelievo

1. Ai pescatori professionali, il prelievo dei ricci di mare è consentito nelle seguenti zone:

### Zona A

- il prelievo dei ricci di mare NON è consentito;

### Zona B

- il prelievo dei ricci di mare è consentito nelle zone B ubicate lungo la costa dell'Isola maggiore (Sardegna), con esclusione pertanto delle zone B che contornano le isole minori (Tavolara, Molara) e gli isolotti.

### Zona C

- il prelievo dei ricci di mare è consentito.

2. Ai pescatori sportivi (o ricreativi), il prelievo dei ricci di mare è consentito **esclusivamente in zona C**.

## Art. 5 - Quantità e Dimensioni

1. Il contingente massimo prelevabile per una singola intera stagione di pesca, per come stimato dagli studi condotti dall'Ente Gestore, è pari a 300.000 esemplari di riccio di mare.
2. In considerazione del numero di pescatori professionali che risultano iscritti (alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza) nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni le cui coste sono comprese nell'Area Marina Protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro), compresi i pescatori subacquei, il prelievo massimo giornaliero, da parte dei pescatori professionali, per la stagione di pesca 2010-2011, è così determinato:
  - a. **500** (cinquecento) ricci di mare al giorno per ciascuna singola imbarcazione dedita alla piccola pesca artigianale da imbarcazione, pari a 1 (una) cesta di ricci per imbarcazione al giorno (la cesta ha le seguenti dimensioni convenzionali: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm);

- b. **500** (cinquecento) ricci di mare al giorno per singolo pescatore professionale subacqueo, anche se accompagnatola assistente a bordo di un'imbarcazione, pari a 1 (una) cesta di ricci per imbarcazione al giorno.
3. Ogni pescatore sportivo (o ricreativo) non può raccogliere giornalmente (e comunque esclusivamente nel periodo previsto dal calendario regionale) più di **50** (cinquanta) ricci.
4. La taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.

#### **Art. 6 - Modalità di prelievo**

1. Il prelievo dei ricci di mare è consentito, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto n. 2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009, con le seguenti modalità:
  - a. ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;
  - b. ai pescatori professionali subacquei, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;
  - c. ai soggetti che esercitano la pesca sportiva (o ricreativa), se subacquei: esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; se dall'imbarcazione: con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali.
2. È vietata la raccolta mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.

#### **Art. 7 - Modalità di rilascio del permesso di cui all'art. 3.1.c e di compilazione del "libretto per la raccolta dei ricci di mare"**

1. I pescatori professionali e quelli sportivi (o ricreativi) che siano inseriti nei muniti di autorizzazione di cui all'art. 3.1.b che precede e che intendano ottenere l'autorizzazione dell'Ente Gestore, prevista dall'art. 3.1.c, devono presentare specifica istanza all'Ente medesimo, che provvederà a valutarla e ad assumere, in merito, entro i termini di legge, specifica determinazione da comunicare all'interessato.
2. Ai pescatori professionali e quelli sportivi (o ricreativi), insieme con l'autorizzazione, l'Ente Gestore rilascia:
  - a. Libretto per la raccolta del riccio di mare (finalizzato a fornire all'Ente Gestore indicazioni utili per il monitoraggio della risorsa);
  - b. Cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta con l'individuazione specifica delle zone in cui è possibile la raccolta;
  - c. Copia della presente Ordinanza.
3. I pescatori professionali e quelli sportivi (o ricreativi) sono tenuti a compilare il libretto di cui al punto 2.a precedente in ogni sua parte, ogni qualvolta effettuano l'attività di prelievo, annotandovi i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e, comunque, prima del trasporto degli stessi alla volta dei luoghi di conservazione, lavorazione, commercializzazione o di consumo.
4. Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato all'Ente Gestore entro 20 gg dalla scadenza della stagione di pesca. La mancata riconsegna del libretto comporterà l'impossibilità

del rinnovo della autorizzazione al prelievo dei ricci di mare nell'Area Marina Protetta per le stagioni successive.

5. Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dall'Ente Gestore. In caso di smarrimento o deterioramento, l'interessato dovrà richiederne un altro all'Ente Gestore, tempestivamente e, comunque, prima di ogni nuova attività di prelievo.

#### **Art 8 - Smaltimento dei rifiuti**

1. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti con le modalità stabilite dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori.
2. Come previsto dal Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009 nell'esercizio dell'attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1067 del 21 Dicembre 2007, che si applica anche agli echinodermi vivi.

#### **Art. 9 - Violazioni e sanzioni**

1. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art. 26 comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss. mm. ii. e dell'art. 27 della medesima legge per l'applicazione delle sanzioni accessorie.
2. La prima violazione comporta la sospensione per 15 giorni del permesso rilasciato dall'Ente Gestore, a cura dell'Ente Gestore stesso. In caso di recidiva, specifica o generica, il permesso stesso è revocato, sempre a cura dell'Ente Gestore.
3. Delle infrazioni rilevate e degli eventuali provvedimenti cautelari adottati dalle Autorità competenti, deve essere data tempestiva notizia, oltre che alla Regione Autonoma della Sardegna, per la irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, anche alla Capitaneria di Porto di Olbia ed all'Ente Gestore.

#### **Art. 10 - Norme finali**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'affissione agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline>, sul sito istituzionale dell'Area Marina Protetta [www.amptavolara.it](http://www.amptavolara.it), nonché diffusione tramite gli organi di informazione locali.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere fatto riferimento alle normative nazionali e regionali citate in premessa.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disciplina, che entra immediatamente in vigore e sostituisce le norme precedentemente emanate.

Olbia, lì 30.03.2011

**IL COMANDANTE**  
**C.V.(CP) Franco G. PERSENDA**  
(firmato)